

**Parte prima - N. 5**

**Anno 42**

**5 aprile 2011**

**N. 51**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2011, N. 2

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752”**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

INDICE

- Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 2 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 4 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 5 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 6 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 7 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 8 - Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 10 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 11 - Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991
- Art. 12 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 13 - Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 14 - Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 16 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 17 - Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 18 - Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991

Art. 1

*Modifica del titolo  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Nel titolo della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752), le parole: “, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752” sono così sostituite: “ e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.”.

Art. 2

*Modifiche dell'articolo 1  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 sono così sostituite:

“a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartufigeno attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.”.

## Art. 3

*Sostituzione dell'articolo 2  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

## "Art. 2

*Compiti e funzioni*

1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessari di un coordinamento sovraprovinciale.

3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:

a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);

c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)".

## Art. 4

*Modifiche dell'articolo 3  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

"01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale.

02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna."

2. Al comma 2 dell'articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 24 del 1991, le parole "l'ente delegato" sono sostituite dalla parola "la Provincia".

3. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3

della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

"4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:

4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;

4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;

4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo)."

4. Al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole "dimostrì la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell'allegata tabella e contenga altresì:" sono sostituite dalle parole "illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì:".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'"arboricoltura da legno" e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per "perdita di reddito". Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a "bosco" e "bosco permanente."

6. Al comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole "di norma" sono soppresse e dopo le parole "organizzazioni professionali agricole," sono aggiunte le parole "le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge,".

## Art. 5

*Modifiche dell'articolo 4  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 del 1991 le parole “, anche in riferimento all'allegata tabella.” sono soppresse.

## Art. 6

*Modifiche dell'articolo 5  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “legge 16 dicembre 1985, n. 752.” sono aggiunte le seguenti: “Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata”.

3. Al comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale” sono aggiunte le seguenti “e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale.”.

## Art. 7

*Modifiche dell'articolo 7  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.”.

## Art. 8

*Integrazione dell'articolo 8  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma precedente senza oneri per l'amministrazione.”.

## Art. 9

*Modifica dell'articolo 13  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole: “dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura” sono sostituite dalle seguenti “dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;”.

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2011 sono aggiunte le parole “ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.”.

## Art. 10

*Modifiche dell'articolo 14  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all'articolo 30 della presente legge.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.”.

## Art. 11

*Integrazione dell'articolo 18  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. n. 24 del 1991, le parole “da 154 Euro a 464 Euro” sono sostituite dalle parole “da 516 Euro a 1.549 Euro”.

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituita dalla seguente:

“i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;”.

3. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “da 516 Euro a 1.549 Euro” sono sostituite con le parole “da 1.549 Euro a 4.647 Euro”.

4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:

“o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all’articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;”.

5. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le seguenti lettere:

“s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2: da 250 Euro a 1.500 Euro;

s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2: da 1.000 Euro a 6.000 Euro.”.

#### Art. 12

##### *Modifica dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.

3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi culturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.”.

#### Art. 13

##### *Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991*

1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991 “Promozione della tartuficoltura” è così sostituita “Promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.”.

#### Art. 14

##### *Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono inseriti i seguenti articoli:

##### “Art. 24 bis

##### *Interventi e finanziamenti*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

- a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;
- b) attività formative e di aggiornamento di conduttori,

raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;

c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;

d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l’organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.

5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all’articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d’acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.

6. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.

7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

#### Art. 24 ter

##### *Eventi*

1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell’elaborazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.

2. La Regione, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

#### Art. 24 quater

##### *Università ed Enti di Ricerca*

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all’articolo 24 bis, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

## Art. 24 quinquies

*Conferenza regionale annuale*

1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all'articolo 30 comma 2.
3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dall'Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.

## Art. 24 sexies

*Carta regionale delle aree tartufigene*

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.
2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.
3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.”.

## Art. 15

*Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

## “Art. 26

*Associazioni locali*

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguono statutariamente i seguenti scopi:
  - a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartufigo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
  - b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
  - c) la salvaguardia del patrimonio tartufigo regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle

piante singole o a filari;

d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono partecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.”.

## Art. 16

*Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 “Spese relative al funzionamento delle funzioni delegate” è così sostituita “Norma finanziaria”.

2. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).”.

3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “rendiconti annuali” sono aggiunte le seguenti “, dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo.”.

## Art. 17

*Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “di cui alla presente legge.” sono aggiunte le seguenti “Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti

sul territorio provinciale.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “determinate dall'ente delegato” sono sostituite dalle seguenti “disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.”.

## Art. 18

### *Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991*

1. La tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991 è abrogata.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 5 aprile 2011

VASCOERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Mazzotti, Monari, Piva, Alessandrini, Montanari, Moriconi, Zoffoli, Carini, Pagani, Ferrari, Montani, Marani, Costi, Casadei, Pariani e Luciano Vecchi, oggetto assembleare n. 877 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET in data 23 dicembre 2010 n. 48;

- assegnato alla III Commissione assembleare permanente “Territorio, Ambiente, Mobilità” in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2011 del 3 marzo 2011, con relazione scritta del consigliere Mario Mazzotti, nominato dalla Commissione in data 20 gennaio 2011;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 29 marzo 2011, atto n. 12/2011.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** era il seguente:

« Art. 1 - Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:

- a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati;
- b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico».

### Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** era il seguente:

«Art. 2 - Deleghe

1. Le funzioni amministrative regionali previste dalla presente legge e non riservate espressamente alla competenza di organi regionali sono delegate alle Province che le esercitano secondo le disposizioni del Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

2. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge gli enti delegati possono avvalersi:

- a) dei Servizi provinciali e circondariale per l'Agricoltura e l'Alimentazione di cui alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44;
- b) dei Servizi provinciali e circondariale per la Difesa del suolo, le Risorse idriche e le Risorse forestali di cui alla citata L.R. n. 44 del 1984;
- c) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna.

4. Per l'assolvimento dei compiti di carattere tecnico connessi alla applicazione della presente legge, gli enti delegati provvedono a dotare i propri uffici o i servizi di cui alla lettera a) del comma 3 di un congruo numero di esperti in tartuficoltura anche qualificando all'uopo tecnici già in servizio. A tale fine la Regione istituisce periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento.».

### Note all'art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, è il seguente:

«Art. 3 – Tartufaie controllate e coltivate

1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.

(omissis)».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

«Art. 3 – Tartufaie controllate e coltivate

(omissis)

2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza all'ente delegato competente per territorio allegando la seguente documentazione:

a) per le tartufaie controllate:

- 1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
- 2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione culturale dei terreni,
- 3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,
- 4) piano culturale, a norma del punto 4 dell'allegata tabella, e di conservazione della tartufaia;

b) per le tartufaie coltivate:

- 1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
- 2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione culturale dei terreni,
- 3) relazione che dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell'allegata tabella e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemen-

te coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,

4) piano colturale e di coltivazione della tartufoia.»

Comma 3

3) Per il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, vedi nota 2).

Comma 4

4) Per il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, vedi nota 2).

Comma 5

5) Per il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, vedi nota 2).

Comma 6

6) il testo del comma 3-bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

«Art. 3 – Tartufoie controllate e coltivate

(omissis)

3-bis. L'Ente delegato, di norma ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufoie controllate.»

#### Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

«Art. 4 -Messa a dimora delle piantine

1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine, anche in riferimento alla allegata tabella.»

#### Note all'art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, è il seguente:

«Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

1. L'ente delegato, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.»

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, è il seguente:

«Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

(omissis)

4. Coloro che conducono le tartufoie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufoie stesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.»

Comma 3

3) il testo del comma 4-bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, è il seguente:

«Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

(omissis)

4-bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, gli Enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali.»

#### Note all'art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, era il seguente:

«Art. 7 - Vivai

1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 recante disposizioni sui vivai e sulla commercializza-

zione di piante, parti di piante e sementi.

(omissis) ».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** era il seguente:

« Art. 7 - Vivai

(omissis)

2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e sementiere prevista dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 1982, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti a produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia-Romagna».

#### Nota all'art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

«Art. 8 - Autorizzazione alla raccolta

(omissis)

3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.»

#### Note all'art. 9

Comma 1

1) il testo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

«Art. 13 - Calendario

1. Nelle tartufoie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:

(omissis)

f) Tuber albidum (bianchetto):

dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura, dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;

(omissis)».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

«Art. 13 - Calendario

(omissis)

4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario.»

#### Note all'art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

« Art. 14 - Zone geografiche di raccolta

1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

(omissis)».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

«Art. 14 - Zone geografiche di raccolta

(omissis)

3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati.»

#### Note all'art. 11

Comma 1

1) il testo della lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985,**

n. 752, è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 154 Euro a 464 Euro

(omissis)».

Comma 2

2) il testo della lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

i) raccolta di tartufi immaturi: 154 Euro a 464 Euro

(omissis)».

Comma 3

3) il testo della lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 752 del 1985 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 516 Euro a 1.549 Euro.

(omissis)».

Comma 5

4) il testo della lettera s) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752** è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori.».

#### Nota all'art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, è il seguente:

«Art. 20 - Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche

(omissis)

3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.».

#### Nota all'art. 14

Comma 1

1) *Art 24-ter - Eventi* (omissis) comma 2

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23, che concerne **Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 8 - Contributi finanziari

1. Per la realizzazione degli itinerari la Regione concede contributi per:

- la predisposizione di impianti segnaletici relativi all'itinerario riconosciuto;
- l'allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche arti e mestieri;
- l'allestimento di musei a tema concernenti l'itinerario enogastronomico.

2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 70% dell'investimento ammissibile a favore dei seguenti soggetti e nel seguente ordine di priorità: organismi di gestione ed Enti locali aderenti all'itinerario.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso ai contributi previsti dalla presente legge, i criteri di selezione delle richieste e determina l'ammontare del contributo e le forme di rendicontazione.

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono beneficiare di altri contributi, previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per i medesimi interventi.

5. La Regione promuove e sostiene la formazione di operatori specializzati nelle funzioni necessarie alla gestione dell'itinerario, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche.

6. Le imprese partecipanti all'itinerario che attuano interventi di adeguamento agli standard del regolamento di cui all'art. 3 dei punti di accoglienza da esse predisposti possono accedere ai contributi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese medesime.».

#### Nota all'art. 15

Comma 1

1) il testo dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, era il seguente:

«Art. 26 - Associazioni locali

1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, perseguono statutariamente i seguenti scopi:

- la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
- la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
- la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.

2. Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

2-bis. Gli Enti delegati, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi culturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle associazioni dei raccoglitori.».

#### Note all'art. 16

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, era il seguente:

«Art. 27 - Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell'art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, con i proventi delle tasse di concessione di cui all'art. 11 della presente legge ivi compresi contributi agli Enti delegati per le azioni e gli interventi di cui al precedente art. 26.»

Comma 3

2) il testo del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, era il seguente:

«Art. 27 - Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate

(omissis)

2. All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31»

Comma 4

3) il testo del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, è il seguente:

«Art. 27 - Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate.

(omissis)

3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali. La Giunta relazione alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.».

#### Nota all'art. 17

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, è il seguente:

«Art. 30 - Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo

(omissis)

3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell'ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge».

Comma 3

2) il testo del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne **Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752**, è il seguente:

«Art. 30 - Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo

(omissis)

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall'ente delegato.».

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.